COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

Parere del Revisore dei Conti n. 2 del 22-02-2021

Il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliare n. 28 del 13/11/2018, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL);

Considerata

la funzione ed il ruolo dell'Organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.lgs n.165/2001, dalla L.448/2001 e dal D.lgs n.267/2000;

PRESO ATTO

della proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. 1001 del 16/02/2021 avente ad OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITÀ 2021 IN ESERCIZIO PROVVISORIO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMI 3 E 3-QUINQUIES, DEL D.LGS. N. 267/2000- APPLICAZIONE QUOTE DELL'AVANZO VINCOLATO DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNUALITA' 2020, e dei documenti integrativi ricevuti a supporto;

- la suddetta delibera recita:

Premesso che:

- *che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021 e, non avendo l'ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D.Lgs. n. 267/2000);*
- *con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 29/04/2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020/2022 e il bilancio di previsione 2020/2022;*
- *con la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 02/09/2020 si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022;*
- *con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 02/09/2020 è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;*
- *con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2021 si è provveduto all'approvazione del Prospetto relativo alla determinazione dell'Avanzo di amministrazione presunto e del Risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 (art. 187, comma 3-quater, del d.lgs. n. 267/2000);*

Dato atto che sono in fase di predisposizione il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Accertato che tra le quote confluite nel Risultato di amministrazione presunto, in particolare tra i fondi vincolati derivanti da trasferimenti da parte dello Stato o Regione, risultano le seguenti risorse:

Cap.	Oggetto	Importo anno 2020
103/6	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE PICCOLE MEDIE IMPRESE ARTIGIANALI E COMMERCIALI DOCM 49.09.2020 (CAP U. 10700.1)	39.160,00
103/0	TRASFERIMENTI MINISTERO - SOLIDARIETA' ALIMENTARE (COVID-19) (CAP U. 9000.3)	20.081,35

Atteso che le risorse confluite in avanzo di amministrazione presunto, come meglio dettagliate sopra, sono state accertate e in parte già riscosse nel 2020, mentre le relative spese sono previste per l'esercizio finanziario 2021;

Considerato che l'art. 187 co. 3 del TUEL prevede:

- "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies" (comma 3);

- "L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193" (comma 3 bis); - "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione…." (comma 3 ter);

- "Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato" (comma 3 quater);

- “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta “(comma 3 quinquies);

- “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate” (comma 3 sexies);

Rilevato che

- l’ente ha provveduto all’approvazione del Prospetto relativo alla determinazione dell’Avanzo di amministrazione presunto e del Risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 09/02/2021;
- che l’ammontare dell’avanzo di amministrazione presunto approvato con tale delibera è il seguente:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE 2020	2.164.196,35
Totale parte accantonata	425.220,45
Totale parte vincolata	409.020,61
Totale parte disponibile	1.329.955,29

Considerato che:

- il Comune esprime la necessità di procedere all’applicazione di quote del suddetto avanzo vincolato al fine di iscrivere stanziamenti nel bilancio 2021, necessari per dar corso alle relative spese finalizzate a sostegno delle famiglie e delle attività economiche delle piccole medie imprese artigianali e commerciali per complessivi € 59.241,35;
- con la proposta di variazione e la nota prot. n. 1001 del 16/02/2021, con la quale il Responsabile del Servizio finanziario ha richiesto l’urgente reiscrizione nel bilancio di previsione, opportunamente documentata e motivata dalla necessità di garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, delle economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, pari ad € 59.241,35 relative agli stanziamenti per far fronte agli interventi a sostegno delle famiglie e delle attività economiche delle piccole medie imprese artigianali e commerciali;

COMUNE DI ESCALAPLANO

PROVINCIA DEL SUD

VISTI i pareri positivi di cui all'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs 267 del 18.08.2000, di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario;

si esprime

parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di Giunta comunale prot. 1001 del 16/02/2021 inerente "*variazione al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 183, commi 3 e 3-quinquies, del d.lgs. n. 267/2000- applicazione quote dell'avanzo vincolato del risultato presunto di amministrazione annualita' 2020*", in quanto rispetta gli equilibri di competenza e di cassa.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Monia Ibba

4